



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Referendario (relatore)
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 5 aprile 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo emendata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 del 18 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 4.665 di protocollo in data 24 marzo 2011 con la quale il sindaco del comune di San Colombano al Lambro (MI) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica in ordine possibilità di aumentare l'addizionale comunale IRPEF a partire dall'anno 2012;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di San Colombano al Lambro (MI);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

FATTO

Con nota n. 779 di protocollo datata 8 marzo 2011, il Sindaco del comune di San Colombano Al Lambro (MI), con popolazione di 7.519 abitanti, espone quanto segue.

- L'art. 77 *ter* comma 19 del D.L. 112/2008 ha previsto la sospensione del potere impositivo degli enti locali per il triennio 2009-2011;
- le misure contenute nel D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 hanno previsto la riduzione dei contributi statali per i comuni sottoposti ai vincoli del Patto di stabilità, comportando per il l'ente un taglio di bilancio quantificabile in euro 162.402,21 per il 2011 e in circa euro 271.000,00 a partire dal 2012;
- l'attuale normativa che regola la definizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno conferma le sanzioni a carico degli enti non rispettosi che l'amministrazione comunale reputa particolarmente pesanti, soprattutto in riferimento al taglio dei trasferimenti che inciderebbero sulla sana e corretta gestione dell'ente;
- il Consiglio comunale, con delibera n. 59 del 28 dicembre 2010, ha previsto nel bilancio pluriennale 2011/2013 l'incremento dello 0,2% dell'addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 2012, al fine di garantire il pareggio economico;
- il Consiglio comunale con delibera n.64 del 28 dicembre 2010 ha altresì approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2011, il Bilancio di previsione triennale 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il medesimo triennio;
- il 13 dicembre 2010 è stata emanata la legge di stabilità per il 2011 che prevede la proroga del periodo di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali e delle aliquote fino all'attuazione del federalismo fiscale (quindi presumibilmente fino al 2014);

- la suddetta legge di stabilità è entrata in vigore, così come previsto dall'art. 1, comma 171, in data 1° gennaio 2011, dopo la delibera relativa all'incremento dell'addizionale comunale IRPEF.

Ciò premesso, il Sindaco rileva che la scelta legislativa si pone in contrasto con le scelte programmatiche espresse nella Relazione Previsionale e Programmatica, con ciò ledendo l'autonomia dell'ente locale; afferma inoltre che l'andamento delle entrate per permessi da costruire risente ancora della crisi economica e che si ritengono incerte le entrate relative alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente comunque previste nel bilancio, coerentemente a quanto definito nel Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale.

In conclusione, il Sindaco richiede un parere circa la possibilità di confermare la scelta espressa dal Consiglio comunale di aumento dell'addizionale comunale IRPEF a partire dall'anno 2012.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata

con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

La specifica richiesta di parere, allo stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso; riveste "carattere generale", in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli Enti di tipologia simile al comune richiedente; rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione alle norme che disciplinano la programmazione di bilancio nelle amministrazioni locali.

Ciò posto, si ritiene che la materia su cui verte la richiesta di parere, sia riconducibile alla nozione di contabilità, poiché attiene all'interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla generalità degli enti locali che direttamente impattano, a loro volta, sulla formazione dei bilanci pubblici, con particolare riferimento alle regole che disciplinano l'osservanza dei vincoli del Patto di stabilità, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il rispetto dei principi di programmazione pluriennale contenuti nel bilancio preventivo

La Sezione osserva che il quesito posto rientra nella nozione di contabilità pubblica individuata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con delibera n.54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, atteso che talune materie quali il personale, l'attività di assunzione, la mobilità, la progressione, gli incarichi di collaborazione, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, costituiscono inevitabili parametri cui ricorrere nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, in vista del conseguimento degli obiettivi di sana gestione finanziaria negli enti locali.

Osservano le Sezioni Riunite nella citata delibera nomofilattica che *"per le ragioni suesposte, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica - in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo di visuale dal tradizionale contesto della gestione di bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica"*.

Dalle considerazioni testé esposte consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

L'attività consultiva ha la medesima funzione d'indirizzo degli enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell'attività di controllo della Corte. In tal modo gli enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall'inizio dell'attività nell'ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Per i suesposti motivi, la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del comune di San Colombano Al Lambro è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Richiamando la situazione normativa che regola la materia, il Sindaco del Comune di San Colombano Al Lambro ha messo in luce che l'art. 77 *ter*, comma 19, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 ha previsto la sospensione del potere impositivo degli enti locali per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente l'anno 2011, e che, pertanto, l'ente in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, con delibera consiliare n. 59 del 28 dicembre 2010, aveva previsto l'incremento percentuale (0,2%) dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 2012, al fine di garantire il pareggio economico e finanziario del bilancio pluriennale. In pari data, con deliberazione n. 64/2010, l'ente locale ha altresì approvato gli strumenti di programmazione economico-finanziaria sia per l'anno 2011 (Bilancio di previsione annuale), sia per il triennio 2011-2013 (Relazione previsionale e programmatica e Bilancio di previsione pluriennale), già predisposti e approvati con le delibere di Giunta comunale n. 170 e 177 del 29 novembre 2010.

Rileva ancora il Sindaco che a seguito delle misure contenute nel D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, che ha previsto la riduzione del contributo ordinario statale agli enti locali per un importo, quantificato per il comune di San Colombano Al Lambro in euro 162.402,21 per il 2011 e in circa euro 271.000,00 a partire dal 2012,

l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF da 0,5% a 0,7% si è reso necessario per garantire gli equilibri di bilancio, anche in ragione della congiuntura economica sfavorevole che ha ridotto le entrate comunali, soprattutto con riferimento ai contributi per permessi di costruire, rendendo altresì incerte le entrate relative alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente comunque previste nel bilancio, coerentemente a quanto definito nel Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale.

Svolta questa premessa in fatto, il Sindaco richiedente il parere ha richiamato il contenuto della legge di stabilità per il 2011, la quale ha prorogato il periodo di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote fino all'attuazione del federalismo fiscale, presumibilmente, fino al 2014 (art. 1, comma 123, l. 13 dicembre 2010, n. 220) e ha affermato che l'intervento legislativo lede apertamente le scelte programmatiche di mandato prese in relazione ai bisogni della cittadinanza, con ciò vulnerando gravemente l'autonomia dell'ente locale.

Il quesito proposto dall'amministrazione comunale si riferisce alla tematica concernente la compressione temporale della potestà locale di aumentare l'aliquota addizionale IRPEF.

La questione relativa alle modalità di applicazione dell'addizionale IRPEF in relazione alla disciplina legislativa che ha limitato temporalmente il potere degli enti locali di procedere all'istituzione della stessa ed alla variazione delle aliquote è stata esaminata dalla Sezione in più occasioni (cfr. pareri n. 74 e n. 92 del 2008, n. 21 e n. 1124 del 2009).

La Sezione ha fornito un quadro interpretativo delle possibili deroghe alla sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi locali introdotta dall'art. 1, comma 7 del D.L. convertito in legge 126/08 e confermato dall'art 77 *bis* comma 30 del D.L. n. 78, convertito nella legge n. 133 del 2008.

In particolare, la Sezione ha ritenuto rilevanti, in termini di deroga al blocco degli incrementi tributari, le decisioni programmatiche assunte dagli enti locali prima dell'entrata in vigore della norma con la quale era stata prevista l'istituzione o l'aumento dell'aliquota, a condizione che nella delibera risultasse espressamente prevista l'istituzione o la maggiorazione dei tributi locali di competenza nell'arco temporale del bilancio pluriennale deliberato dal Consiglio Comunale.

Nelle deliberazioni sopra richiamate è stato sottolineato che la sospensione del potere di istituire l'addizionale o di deliberare aumenti delle aliquote di un tributo locale è da considerare quale misura temporanea e limitativa dell'autonomia finanziaria degli enti locali, che ha quale unica giustificazione la ridefinizione degli assetti ordinamentali della Repubblica nella prospettiva dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

In tale ottica, La Sezione ha affermato che gli atti di programmazione pluriennale assunti dai Comuni in sede di approvazione del Bilancio pluriennale 2008 - 2010, anche con riguardo all'evoluzione dell'assetto fiscale, possano rientrare nella citata deroga al blocco se approvati prima dell'entrata in vigore della sospensione legislativa del potere dell'ente locale di intervenire in materia.

Valorizzando i principi già espressi in precedenza, la Sezione conferma il precedente orientamento, rilevando che in base alla disposizione legislativa vigente al momento di approvazione del bilancio pluriennale 2011 – 2013 (art. 77-ter, comma 19, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) la sospensione della facoltà di applicare l'addizionale IRPEF era riferita solo agli anni 2010 e 2011. La norma non stabiliva alcuna limitazione in ordine alle previsioni di entrata riferite all'anno 2012 e, pertanto, gli enti locali potevano ritenere sussistente il potere di istituire l'addizionale IRPEF o di modificarne le aliquote. Conseguentemente, i medesimi enti potevano prevedere in sede di approvazione del bilancio pluriennale 2011-2013 l'istituzione dell'addizionale IRPEF o la variazione dell'aliquota a valere per l'esercizio 2012, poiché al momento dell'adozione della delibera non era stata prevista alcuna limitazione da parte del legislatore.

L'introduzione di una nuova sospensione del potere tributario locale operata successivamente dalla legge di stabilità per il 2011 (art. 1, comma 123 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) non può pregiudicare le scelte effettuate in precedenza dagli enti locali nell'ambito della loro programmazione pluriennale, in relazione al bilancio pluriennale 2011 – 2013, anche perché le citate disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011 (art. 1, comma 171, della legge 13 dicembre 2010, n. 220), in tal modo non estendendosi con effetto retroattivo agli atti programmatici già perfezionati prima della vigenza delle suddette norme sospensive.

E' indubbio che a tenore dell'art. 162 T.U.E.L. il bilancio annuale di previsione riveste natura autorizzativa della spesa per l'anno seguente, compendiando la programmazione a breve delle risorse comunali prospettate in termini di pareggio finanziario. In tale documento contabile l'aliquota addizionale al gettito IRPEF risulta confermata in termini di invarianza rispetto agli anni precedenti (0,5%).

La specifica previsione di aumentare l'addizionale comunale al IRPEF è operante a decorrere dal 2012 e pertanto è riferibile al contenuto del Bilancio di previsione pluriennale.

Al riguardo, come ha messo in luce la Sezione con la delibera n. 21 del 2009, anche il bilancio pluriennale degli enti locali ha funzione essenzialmente programmatica. Il predetto documento è redatto in termini di competenza per un periodo non inferiore a tre anni, con l'osservanza dei principi stabiliti dall'art. 162 T.U.E.L.

Occorre considerare, inoltre, che il bilancio pluriennale riveste anche funzione autorizzativa della spesa, tipica del bilancio redatto in termini di competenza ai sensi degli artt. 171, comma 4, e 162 T.U.E.L. e conserva una maggiore flessibilità grazie al principio dell'aggiornamento annuale (c.d. "scorrimento").

La peculiare natura programmatica ed autorizzativa della spesa del bilancio pluriennale implica che lo stesso venga considerato unitariamente sia in relazione alle previsioni di spesa che di entrata le quali costituiscono elemento centrale per determinare l'ammontare delle risorse disponibili da parte dell'ente al fine di impostare i programmi di spesa.

In assenza di uno specifico divieto, l'ente può individuare le entrate (nel caso di specie addizionale ad imposta erariale) alle quali sono correlate previsioni di spesa e riconoscere la possibilità che un intervento normativo successivo facesse venire meno l'entrata (blocco del potere di istituire l'addizionale, già istituita e considerata ai fini delle risorse utilizzabili dall'ente nel triennio) significherebbe riconoscere il potere del legislatore nazionale su decisioni già maturate in seno all'organo consiliare del Comune, vulnerando il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria e l'efficacia del principio della programmazione che è posto a fondamento di tutta l'attività amministrativa delineata nel T.U.E.L.

Pertanto, occorre anche considerare che in relazione all'ordinario potere di disciplinare i tributi locali da parte dei Comuni e delle Province, la reiterazione di interventi legislativi eccezionali di sospensione o limitazione del potere locale, contrastanti con i canoni della programmazione e della pianificazione dell'azione amministrativa potrebbe porsi in patente contrasto con i principi costituzionali di autonomia e di sussidiarietà introdotti nel 2001 nel Titolo V°, della Parte seconda della Costituzione.

La sospensione della potestà normativa d'imporre tributi locali, nonché di deliberare aumenti delle addizionali sui tributi erariali, si colloca quale misura temporanea e limitativa dell'autonomia finanziaria sancita dall'art. 119 Costituzione in favore degli enti locali, in vista della ridefinizione degli assetti ordinamentali della Repubblica.

Il regime di moratoria fiscale non è attuazione di norme finanziarie già vigenti nell'ordinamento nazionale ed aventi ad oggetto i trasferimenti statali decisi in favore degli enti locali, ma si riferisce a norme e principi di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte Costituzionale è stata chiamata in varie occasioni a pronunciarsi sulla portata applicativa del nuovo testo dell'art.119 Costituzione modificato dalla legge costituzionale n.3 del 2001 ed ha osservato che la norma in questione necessita dell'*interpositio legislatoris* per l'attuazione completa del precetto, anche se sin dalla

sua entrata in vigore pone dei principi vincolanti per la legislazione statale (sent. 282/2002; 370/2003; 16/2004 e 49/2004).

Infatti, l'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita mediante una fonte normativa statale, ovvero con D. Lgs. n.360/1998 (poi modificato dall'art.12, L. n.133/1999, dall'art.6, comma 12, L. n.488/1999 e dall'art.28, L. n.342/2000), con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Il potere posto in capo agli enti locali di stabilire le aliquote addizionali al gettito IRPEF è diventato un principio cardine della legislazione tributaria nazionale che data il suo inizio sin dall'entrata in vigore della citata legge istitutiva del tributo e che è ripreso, da ultimo, nel decreto legislativo relativo all'attuazione del federalismo municipale, già approvato dal Governo e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerata la natura del tributo e le modalità attuative, sembra essere proprio il regime sospensivo del potere a dover essere interpretato in senso restrittivo, al fine di evitare profili di contrasto con l'art.119 della Costituzione.

Peraltro, qualora si accedesse ad una impostazione differente si correrebbe il rischio di vanificare il ragionevole affidamento del comune di accertare risorse proprie già preventivate nel bilancio pluriennale, costringendo l'ente a rivedere le previsioni spesa contenute nel bilancio pluriennale o a prevedere, ove possibile, l'accertamento di altre risorse, con possibili conseguenze negative sia in relazione alla capacità di programmazione che, soprattutto, alla resa dei servizi alla comunità locale.

Da ultimo, occorre considerare la compatibilità della tesi esposta, con l'entrata in vigore dal 7 aprile 2011 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (pubblicato in G.U. n.67 del 23.03.2011), in attuazione della legge delega sul c.d. "federalismo fiscale municipale".

Non vi è dubbio che il predetto decreto legislativo è entrato in vigore successivamente all'approvazione del Bilancio preventivo pluriennale deliberata dal consiglio comunale di San Colombano Al Lambro.

Tuttavia, trattandosi di nuova regolamentazione della materia in attuazione della riforma sul federalismo fiscale e non di proroga del regime di sospensione dell'autonomia impositiva comunale, è d'uopo valutare l'impatto con l'attività amministrativa di programmazione pluriennale dell'ente locale di riferimento.

L'art.5 prevede la delegificazione regolamentare in materia di cessazione graduale, anche parziale, della sospensione del potere locale di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. L'emanazione del regolamento governativo, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 400/1988, è stabilita entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Si prevede, altresì, che in caso di inottemperanza del Governo all'emanazione nei termini del decreto di delegificazione, il periodo di sospensione cessi comunque e che i Comuni in ogni caso possono

esercitare la facoltà di imposizione fiscale se non hanno istituito la predetta addizionale o se l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4%. Per i Comuni che si trovano nelle predette condizioni di legge, il limite dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo.

Occorre osservare che le prescrizioni della disciplina alternativa all'emanazione del regolamento governativo, da un lato non si applicano al Comune di San Colombano Al Lambro, poiché presso l'ente era già in vigore un'aliquota di addizionale pari allo 0,5%, superiore alle soglie di legge, dall'altro poiché la *ratio* della normativa mira a favorire un'introduzione graduale e progressiva delle aliquote addizionali, disciplinando il margine di crescita della leva fiscale nei Comuni privi di addizionale o con addizionale al di sotto della soglia dello 0,4%.

La disciplina sostitutiva all'emanando regolamento governativo di delegificazione, è allo stato una mera ipotesi previsionale di applicazione cogente, ben potendo la fonte regolamentare prevedere ulteriori e diverse modalità di uscita graduale dal regime di blocco dell'addizionale comunale all'IRPEF.

La previsione contenuta nel Bilancio pluriennale 2011-2013, approvato dal comune di San Colombano Al Lambro è, infine, perfettamente in linea con il parametro massimo di aumento, previsto dalla normativa *sine decretum* (aumento massimo di 0,2 per cento annuo).

P.Q.M.

nelle osservazioni che precedono è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 12/04/2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)